

Comitato Esecutivo del 23 ottobre 2019

Punto 4 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 4.1

La rappresentazione del factoring nel nuovo modello segnaletico CR basato su AnaCredit



La rappresentazione del factoring nel nuovo modello segnaletico CR basato su AnaCredit

Osservazioni preliminari

Organo associativo

Gdl Nuova Cr per il factoring

Stato del documento

Approvato

Data

21/10/2019

La rappresentazione del factoring nel nuovo modello segnaletico CR basato su AnaCredit

Osservazioni preliminari

È stato approfondito, d'intesa con Banca d'Italia, il nuovo modello segnaletico per la Centrale dei Rischi, attualmente in corso di esame da parte dell'Organo di vigilanza, che sarebbe integrato sulla piattaforma AnaCredit, con l'obiettivo di identificare le migliori modalità di rappresentazione del prodotto factoring, sia dal punto di vista dell'efficienza segnaletica che, soprattutto, dal punto di vista dell'utilizzo dei dati restituiti dalla CR.

Sotto il profilo della rappresentazione nell'output di CR:

- si ritiene in generale imprescindibile il mantenimento della attuale logica "per cassa". Adottando la logica "bilancistica" prevista in AnaCredit, la posizione del cedente resterebbe parziale e "tronca", privata della parte di anticipazione relativa alla componente pro soluto, inscindibile concettualmente dalla componente pro solvendo (anche considerando che, in ogni caso, una quota di rischio dell'operazione persiste sempre sul cedente in questo tipo di contratti, vuoi per i rischi di diluizione, vuoi per eventuali inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dal cedente o per altre cause di decadenza dalla garanzia pro soluto);
- si ritiene che il prodotto factoring debba essere esaminato con riferimento ai vari prodotti offerti per tenere conto delle specificità di ciascuno di essi in ottica di rappresentazione del rischio
- considerato che la segnalazione dei debitori ceduti fra i rischi a revoca con contestuale indicazione di uno sconfinò rappresenta il primo e più frequente motivo di contestazione della segnalazione in CR per le società di factoring, appare opportuno cogliere l'occasione per qualificare meglio il tipo di rischio connesso all'esposizione verso debitori ceduti attraverso l'introduzione nell'output di CR di una classe di esposizioni denominata, ad esempio, "debiti commerciali ceduti pro soluto", di fatto già prevista in AnaCredit, che potrà accogliere le fatture per le quali il debitore è esposto in CR dalla società di factoring. Si ritiene che tale passaggio sia fondamentale per allineare i diritti del debitore ceduto e i fabbisogni informativi del sistema bancario e finanziario, consentendo a quest'ultimo una lettura più corretta e precisa della posizione del debitore ai fini delle analisi del rischio.

Con queste premesse, si riportano di seguito alcune riflessioni preliminari sulle modalità di rappresentazione di alcuni dei principali prodotti del factoring.

Factoring pro solvendo e pro soluto

Nella raccolta dei dati sarebbe necessario integrare il modello AnaCredit con alcune informazioni aggiuntive necessarie a ricostruire la posizione complessiva per cassa del cliente (il cedente). Nello specifico:

- a. nelle operazioni di factoring pro solvendo e pro soluto il "debitore" con anticipo del corrispettivo è l'impresa cliente del factor (cedente), lo strumento è il contratto di factoring e nell'outstanding nominal amount è segnalato l'anticipo erogato al cedente. Tale informazione andrebbe comunque integrata dalla quota di anticipazione connessa a fatture rientranti nel plafond pro soluto approvato, che può essere recuperata dalla differenza fra la FTA 3152.96 e la FTO 1152.02 già oggi in uso. Si

sconsiglia l'applicazione di un attributo sui singoli record di AnaCredit rappresentanti le fatture in quanto ciò necessiterebbe, per la logica dell'anticipazione in monte, di una attribuzione mediante una convenzione segnaletica priva di reale contenuto. Si evidenziano le seguenti criticità:

- a. andrebbe perduto il dettaglio, nella sezione informativa, dei debitori e dei crediti ceduti, sulla cui effettiva necessità ai fini della valutazione del rischio il settore si sta ancora interrogando.
- b. Nelle operazioni di factoring pro soluto, per le quali sia avvenuto il pagamento del prezzo sotto garanzia, il "debitore" è il debitore ceduto, lo strumento rappresenta il rapporto cedente/ceduto, nell'outstanding è segnalato il valore nominale dei crediti. La rappresentazione avverrebbe nella nuova classe di esposizione dedicata ai debiti commerciali ceduti pro soluto di cui sopra. Si evidenziano le seguenti criticità:
 - a. Si suggerisce di rappresentare unitariamente la posizione complessiva del debitore ceduto verso i crediti commerciali ceduti piuttosto che insistere sui singoli rapporti cedente/ceduto.
 - b. Si raccomanda di non valorizzare, né per il ceduto né per il cedente, la "protezione" rilevata a carico del cedente in AnaCredit a garanzia di tale strumento per la quota non anticipata. La quota non anticipata per operazioni pro soluto è, giuridicamente e contabilmente, un debito del factor nei confronti del cedente e la rappresentazione proposta da AnaCredit configura un artificio segnaletico fuorviante e controintuitivo che non deve essere evidenziato nell'output di CR.
 - c. Sarebbe possibile indicare il volume di crediti scaduti. Si fa presente tuttavia che nell'impostazione suggerita l'esposizione del debitore per cassa avverrebbe esclusivamente in caso di pagamento sotto garanzia, che presuppone lo stato di impagato del credito. Si suggerisce in ogni caso di mantenere l'indicazione fornita da Banca d'Italia secondo cui: "l'intermediario potrà tener conto delle prassi commerciali che determinano una traslazione delle scadenze effettive rispetto a quelle contrattuali (Tali prassi commerciali dovranno trovare riconoscimento nei contratti di cessione in termini di effettiva scadenza dei crediti)".

Acquisto a titolo definitivo

Riguardo all'acquisto a titolo definitivo, si valutano diverse ipotesi, fra cui:

- a. Mantenere l'attuale impostazione che prevede la segnalazione per cassa del cedente sino a scadenza del credito e successivamente esporre il rischio sul debitore ceduto.
- b. Esporre il rischio dell'operazione direttamente sul debitore ceduto, adottando il modello AnaCredit.

La rappresentazione avverrebbe nella nuova classe di esposizione dedicata ai debiti commerciali ceduti pro soluto di cui sopra. Valgono le medesime considerazioni già espresse per la rappresentazione del factoring pro soluto "revolving" per i crediti pagati sotto garanzia. Ove si optasse per la soluzione a), peraltro, l'esposizione del debitore avverrebbe esclusivamente per crediti scaduti, pertanto l'indicazione degli ammontari scaduti risulterebbe pleonastica (da valutare l'eventuale distorsione dell'informazione anche nel caso in cui si optasse per l'opzione b). Dal punto di vista tecnico, si evidenzia che in AnaCredit l'outstanding nominal amount per queste operazioni è dato dal prezzo di cessione e non dal valore nominale del credito.

Not notification

Il tema della rappresentazione in CR delle operazioni di factoring not notification è particolarmente delicato: in questo contesto infatti il debitore ceduto non solo non ha stipulato con il factor alcun contratto di

finanziamento, ma nemmeno è a conoscenza dell'avvenuta cessione da parte del proprio fornitore. Tuttavia il factor tipicamente si riserva il diritto di notificare la cessione in qualsiasi momento.

In prima analisi, si potrebbe valutare una rappresentazione negli output di CR impostata come segue:

- a. Nel caso del factoring pro solvendo not notification, resterà esposto in ogni caso il cedente;
- b. Nel caso del factoring pro soluto not notification, resterà esposto il cedente sino al momento in cui si verifica il pagamento sotto garanzia e successivamente il debitore secondo quando già definito sopra;
- c. Nel caso dell'acquisto a titolo definitivo not notification si valutano le seguenti alternative:
 - 1. resterà esposto il cedente sino al momento della notifica, e successivamente il debitore secondo quando già definito sopra, oppure
 - 2. resterà esposto il cedente sino alla data di scadenza convenzionale indicata nel contratto di cessione, e successivamente il debitore secondo quando già definito sopra.